



COMUNE DI ALFONSINE
Provincia di Ravenna
MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR CIVILE
MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR MILITARE

Area Tecnica - Gestione Associata LLPP
Alfonsine, Cotignola e Fusignano



Cofinanziato
dall'Unione europea

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DEL PONTE SUL TORRENTE SENIO**

PNRR - M2C4 I2.2 - INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL
TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI

CUP: H27H17001390004

Progetto Esecutivo

Assessore ai LL.PP: Sig. Roberto Laudini	Sindaco: Avv. Riccardo Graziani
Responsabile Area Tecnica Gestione Associata LLPP Alfonsine, Cotignola e Fusignano RUP:Dott. Rodolfo Gaudenzi	
PROGETTISTA COORDINATORE: Ing. Antonio Tassinari PROGETTISTI OPERE STRADALI: Studio Tassinari e Associati Ing. Antonio Tassinari COORD. SICUREZZA PROGETTAZIONE: Studio Tassinari e Associati Ing. Antonio Tassinari	STUDIO TASSINARI • ASSOCIATI ingegneria • architettura • infrastrutture  Viale L. Cilla 54 - 48123 - Ravenna Tel: 0544.218506 - Fax: 0544.248148 www.ingtassinari.it - studio@ingtassinari.it

ELABORATO: Capitolato speciale d'appalto
(parte amministrativa)

Codice Intervento: SEN2019	Data: OTTOBRE 2022	Codice Elaborato: E.GEN-08
Scala:	File: 16_ALF-002R2_E.GEN-08	Revisione: R02

Capitolato speciale d'appalto

PARTE PRIMA

NORME GENERALI

SOMMARIO

Art. 1	- OGGETTO DELL'APPALTO	3
Art. 2	- DESCRIZIONE DEI LAVORI	3
Art. 3	- IMPORTO DELL'APPALTO	4
Art. 4	- CATEGORIE OGGETTO DELL'APPALTO.....	4
Art. 5	- altre CARATTERISTICHE deLL'APPALTO	5
Art. 6	- PRINCIPALI GRUPPI DI LAVORAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO.....	5
Art. 7	- Modalità DI STIPULA del contratto.....	6
Art. 8	- LAVORI IN ECONOMIA	6
Art. 9	- STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	7
Art. 10	- OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI.....	7
Art. 11	- CONSEGNA DEI LAVORI.....	8
Art. 12	- TEMPO UTILE A DARE COMPIUTI I LAVORI	8
Art. 13	- PENALITÀ	9
Art. 14	- SUBAPPALTI	9
Art. 15	- ANTICIPAZIONE	10
Art. 16	- CauZIONE DEFINITIVA	10
Art. 17	- POLIZZA CAR.....	10
Art. 18	- SICUREZZA	11
Art. 19	- COLLAUDO IN CORSO D'OPERA.....	14
Art. 20	- REVISIONE PREZZI	14
Art. 21	- PAGAMENTI IN ACCONTO.....	14
Art. 22	- ULTIMAZIONE DEI LAVORI – CONTO FINALE	14
Art. 23	- COLLAUDO o CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	15
Art. 24	- Sospensioni e riprese dei lavori	15
Art. 25	- Proroghe.....	15
Art. 26	- Applicazione del CCNL ed ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE	16
Art. 27	- ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE	17

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'Appalto ha per oggetto i lavori, le somministrazioni e le prestazioni necessarie per l'esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL TORRENTE SENIO.

Le modalità di gara e la documentazione per la partecipazione saranno compiutamente precisate all'atto di indizione della gara.

L'appaltatore si impegna ad eseguire i lavori oggetto del presente appalto con gestione a proprio rischio, secondo i termini e le condizioni previste dal presente capitolato, dal contratto, da ogni documento a questi allegato, avente pertanto valore contrattuale e dagli elaborati di progetto.

Le indicazioni del presente capitolato, i disegni e le specifiche tecniche forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto del contratto. L'impresa dovrà comunque eseguire i lavori o le forniture occorrenti affinché le varie opere elencate risultino efficaci, efficienti ed eseguite a regola d'arte e la perfetta funzionalità delle opere.

ART. 2 - DESCRIZIONE DEI LAVORI

Le opere da appaltare hanno le caratteristiche tecniche di seguito riportate.

Caratteristiche generali dell'opera, entità delle prestazioni:

L'opera consta dei lavori di manutenzione straordinaria "Ponte sul fiume Senio" con l'obiettivo di messa in sicurezza della struttura del ponte nel rispetto delle norme vigenti.

Il ponte ha una lunghezza totale di 42m con larghezza totale dell'impalcato di 15m, è costituito da 3 campate di cui le laterali da 9.10m e quella centrale da 23.80m.

I lavori prevedono la demolizione delle porzioni ammalorate del ponte, la fresatura del manto stradale e successivamente gli interventi di consolidamento sia sull'impalcato che sulla struttura portanti quali pile, spalle e pulvini.

Luogo di esecuzione: territorio del Comune di Alfonsine (RA): ponte su fiume Senio fregio alla via Reale.

Suddivisione in lotti: No. Si prevede un unico lotto funzionale, in quanto l'oggetto dell'appalto prevede opere in stretta interconnessione tra loro che renderebbero antieconomica e non efficiente, anche sotto il profilo temporale, la suddivisione in lotti funzionali (art 51, comma 1 del Codice).

L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

- Preparazione cantiere-noli
- Demolizioni e rimozioni
- Pulizia del substrato elementi strutturali
- Opere di consolidamento strutturale
- Opere strutturali impalcato
- Opere d'impermeabilizzazione
- Rete raccolta acque meteoriche

- Cigli e cordoli
- Pavimentazioni
- Barriere
- Protezione idraulica

ART. 3– IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo del progetto è così ripartito:

- Lavori a corpo	€ 0
- Lavori a misura (al netto degli oneri per la sicurezza)	€ 342.813,34
- Totale importo soggetto a ribasso	€ 342.813,34
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara	€ 20.074,99
- Importo a base di gara (comprensivo degli oneri per la sicurezza)	€ 362.888,33
- Altre somme a disposizione	
Iva sui lavori in appalto (22%)	€ 79.835,43
Spese Tecniche compresi contributi ed IVA	€ 26.391,04
Spese istruttoria Arpae Emilia Romagna	€ 75,00
Spese fondo per le funzioni tecniche (art.113D.Lgs 50/2016 ed art. 3 Reg. Delibera G.U. n 160/2018 G.U. e n.196/219):	
Accantonamento incentivo Art. 113, c2, D.Lgs 50/2016 e smi	€ 3.911,11
Fondo per l'innovazione	€ 977,78
Imprevisti, somme a disposizione dell'Amministrazione per pubblicità o altro	€ 22.387,35
Totale Somme a disposizione	€133.577,71
Totale appalto	€ 496.466,04

ART. 4– CATEGORIE OGGETTO DELL'APPALTO

Nell'intervento sono individuate Categorie **prevalenti e scorporabili**, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettere oo-bis e oo-ter del Codice, differenziate per categorie di lavorazioni a **qualificazione obbligatoria** ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.L. 28.3.2014, n. 47 convertito con modificazioni con L. 23.5.2014 n. 80 e lavorazioni **SIOS** (strutture, impianti ed opere speciali) ai

sensi del D.M. 10/11/2016 n. 248 e art. 105 commi 3 e 5 e art. 87 comma 11 D.Lgs 50/2016 e pertanto i lavori oggetto del presente appalto appartengono alle categorie esplicitate nel quadro di riepilogo di seguito riportato:

CAT.	DESCRIZIONE CATEGORIA DI LAVORO	QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA	STRUTT. IMPIANTI E OPERE SPECIALI	Importo senza sicurezza	Importo oneri sicurezza	Importo comprensivo sicurezza	%
OG 3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane....	SI		€175.224,65	€10.261,07	€185.485,72	51,11
OS 8	Opere di impermeabilizzazione	SI		€73.673,29	€4.314,29	€77.987,78	21,49
OS12-A	Barriere stradali di sicurezza	SI	SI	€23.258,55	€1.362,01	€24.620,56	6,78
OS 21	Opere strutturali speciali	SI	SI	€70.656,65	€4.137,62	€74.794,27	20,61

ART. 5– ALTRE CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

INDICAZIONE DEL CPV (Common Procurement Vocabulary) vocabolario comune per gli appalti pubblici: **45221100-3 Lavori di costruzione per ponti**

COSTI DELLA MANODOPERA di cui all'art. 23 comma 16 penultimo periodo del Codice: **€ 98.541,27** che sono stati calcolati sulla base del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini, riportato annualmente dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali in apposite tabelle su base provinciale, come stabilito dall' art. 23, comma 16, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n 50. Detti costi non possono in nessun modo essere considerati alla base di rivendicazioni di natura contrattuale, le quali trovano specifico riferimento esclusivo nei contratti vigenti nei relativi contesti territoriali, né possono essere utilizzati per la determinazione dei compensi orari. Per una visione più approfondita dei singoli costi della manodopera si rimanda al computo estimativo della manodopera.

ART. 6– PRINCIPALI GRUPPI DI LAVORAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO

Vengono di seguito riportati i principali gruppi di lavorazioni oggetto dell'appalto ritenute omogenee il cui corrispettivo è previsto **a misura**, con i relativi importi (comprensivi degli oneri per la sicurezza) desunti dal computo metrico del progetto esecutivo:

Descrizione	Totale in Euro
Preparazione cantiere e noli	€ 51.745,93
Demolizioni e rimozioni	€ 38.317,89
Pulizia del substrato elementi strutturali	€ 14.516,64
Opere di consolidamento strutturale	€ 82.875,06
Opere strutturali impalcato	€ 21.552,52
Opere impermeabilizzazione	€ 77.987,78
Raccolta acque meteoriche	€ 2.947,58

Cigli e cordoli	€ 3.405,59
Pavimentazioni	€ 32.992,17
Segnaletica stradale	€ 4.470,14
Posa barriere di sicurezza	€ 24.620,56
Opere di protezione idraulica	€ 7.456,49
Totale lavori compensati a misura	€ 362.888,33

ART. 7 - MODALITÀ DI STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato «a misura» ai sensi dell'art. 3 c. 1 let. eeeee) del D.Lgs. 50/2016 e degli articoli 43, comma 6 del DPR n. 207/10 e s.m.i. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 e le condizioni previste dal presente capitolato speciale.

La Stazione si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori senza che l'appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi od indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato. Le variazioni dei lavori saranno regolate a norma di quanto prescritto dall'art 106 del D.Lgs. 50/2016 e sue modifiche ed integrazioni. L'impresa tenuta a verificare, con oneri a proprio carico, prima dell'inoltro dell'offerta gli elaborati progettuali onde accertarsi dell'entità delle diverse spese e della realizzabilità del progetto effettuando anche direttamente misure, livellazioni e ricerche planoaltimetriche, se necessario anche mediante sondaggi.

ART. 8 - LAVORI IN ECONOMIA

Gli eventuali lavori in economia che dovessero rendersi indispensabili potranno essere disposti con ordine di servizio dalla Direzione Lavori.

La contabilizzazione negli Stati d'Avanzamento dei Lavori in economia è condizionata dalla presentazione di regolari liste in economia firmati dall'Appaltatore e dalla Direzione dei Lavori.

Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla mano d'opera, i noli, i materiali, incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente capitolato; le opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantità, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dalla Direzione Lavori.

Il prezzo relativo alla mano d'opera dovrà comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, gli accessori, le spese generali e l'utile dell'appaltatore.

Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, l'assistenza, la spesa per i combustibili, l'energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, per la piena funzionalità dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori.

Il prezzo dei materiali dovrà includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere, immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti i mezzi d'opera necessari per la

loro movimentazione, la mano d'opera richiesta per tali operazioni, i trasporti, le spese generali, l'utile dell'Appaltatore e tutto quanto necessario alla effettiva installazione nelle quantità e qualità richieste.

Tutte le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno prontamente riparati, secondo le disposizioni della Direzione Lavori, e a totale carico e spese dell'Appaltatore.

ART. 9– STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto di appalto deve avere luogo, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice e dell'art 4 comma 1 del D.L n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 entro il termine di **sessanta giorni**, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato ai sensi dell'art 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal Direttore dei Lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie.

Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore tutte le **spese e le tasse** inerenti e conseguenti alla stipulazione del Contratto e degli eventuali atti complementari.

Ai sensi dell'art. 50 c. 2 del D.L. n. 77/2021 convertito, con modificazioni, nella L. n. 108/2021, si precisa che, decorsi inutilmente i termini per la stipulazione del contratto il responsabile o l'unità organizzativa di cui all'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea.

ART. 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'appalto è regolato, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale, anche:

- del **D.Lgs. 18/04/2016, n. 50** - “**Codice dei contratti pubblici**” d’ora innanzi indicato come “Codice” così come modificato dal **D.L. 18/4/2019 n. 32** modificato dalla Legge di conversione n. 55 del 14/6/2019;
- del Regolamento approvato con **D.P.R. del 5/10/2010, n. 207**, d’ora innanzi indicato come “**Regolamento generale**” per le parti in vigore al momento della pubblicazione del bando o dell’avviso ai sensi dell’art. 216 del suddetto D.Lgs 50/2016;
- **D.L. N. 76/2020** Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. Entrata in vigore 1/06/2020. Convertito con modificazioni nella L n. 120/2020;
- **D.L. 77/2021** Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. Entrata in vigore 1/06/2021. Convertito con modificazioni nella L. n. 108/2021

- **D.L. 4/2022** Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. Convertito con modificazioni nella L. n. 25/2022;
- dal **D.M. 7/3/2018, n. 49** Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del Direttore dell'Esecuzione";
- dal **D.M. 22/8/2017 n. 154** "Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42";
- di eventuali **disposizioni o Linee Guida emanate dall'A.N.A.C.** vigenti al momento della pubblicazione del bando o dell'avviso
- dalle disposizioni ancora vigenti della **Legge fondamentale sulle opere pubbliche**, 20.3.1865, n.2248, all. F);
- dalle disposizioni ancora vigenti del **Capitolato generale** d'appalto dei lavori pubblici, approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, d'ora innanzi indicato come "Capitolato generale"
- dal D.Lgs. 6.9.2011 n. 159 **Codice delle Leggi antimafia** e s. m. e i. nonché alle leggi 13/09/82 n. 646, 23/12/82 n. 936, 19/03/90 n. 55, 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni
- dal D.Lgs n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni e sulla **salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e nei cantieri**,
- delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, o che fossero emanati durante l'esecuzione dei lavori applicabili all'appalto, nonché quelle relative alle assicurazioni, alle previdenze, all'infortunistica, all'invalidità, alle malattie, orario di lavoro, lavoro straordinario e notturno ecc. degli operai.

Le disposizioni del provvedimento normativo da ultimo citato si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente capitolato. L'appaltatore sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, regolamenti, circolari, ecc. vigenti o che venissero emanate in corso d'opera.

ART. 11 - CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori verrà effettuata, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 7/3/2018 n. 49, entro **45 (quarantacinque) giorni dalla data di stipulazione** del contratto, previa autorizzazione del responsabile del procedimento.

L'Appaltatore si impegna ad accettare, su espresso invito del committente, la consegna anticipata delle opere in pendenza della stipula del contratto di appalto di cui all'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi dell'art. 8 c. 1 del D.L. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito con L. n. 108/2021 .

ART. 12 - TEMPO UTILE A DARE COMPIUTI I LAVORI

Tutte le opere appaltate dovranno essere completamente ultimate nel termine di centocinquanta (150) **giorni naturali e consecutivi** a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori.

In detto tempo è compreso quello occorrente per l'impianto di cantiere e per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro atto preparatorio prima dell'effettivo inizio dei lavori.

Ai sensi dell'art 50 c. 4 del D.L. n. 77/2021, convertito con L. n. 108/2021 è previsto, che, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine sopra indicato, sia riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

Per l'appalto in oggetto il "premio di accelerazione" è del **1 per mille** dell'ammontare netto contrattuale.

ART. 13 - PENALITÀ

Ai sensi dell'art 50 c. 4 del D.L. n. 77/2021, convertito con L. n. 108/2021, in deroga all'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50/2016, la penale giornaliera dovuta per il ritardato adempimento è pari al **1 per mille** dell'ammontare netto contrattuale.

Le penali saranno determinate in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

ART. 14 - SUBAPPALTI

Per quanto riguarda i subappalti, l'appaltatore dovrà osservare le disposizioni normative di seguito indicate:

- **art. 105 del D.Lgs 18.4.2016 n. 50 e s.m.i.;**
- **art. 80 del D.Lgs 18.4.2016 n. 50;**
- **D.Lgs. 6.9.2011 n. 159 Codice delle Leggi antimafia e s. m. e i..**

Ai sensi della sopra citata normativa ed in particolare dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016, **si considera subappalto** qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera.

Negli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 % dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000,00 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

Non costituiscono subappalto gli affidamenti di attività di cui all'art. 105 comma 3 del D.Lgs. 50/2016

In applicazione all'art. 105 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dall'art. 49 del D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 108/2021 la ditta aggiudicataria dovrà eseguire direttamente almeno il 51% delle lavorazioni ricadenti nella categoria prevalente OG3.

La restante parte della categoria prevalente è subappaltabile nonché tutte le categorie scorporabili sono subappaltabili.

ART. 15 – ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 48 comma 1 del D.L. 77/2021, convertito nella L. 108/2021, si applicano le disposizioni di cui all'art. 207, comma 1, della legge n. 77 del 2020, come modificato da ultimo dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022 e pertanto l'anticipazione di cui all'art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016, così come modificato dall'art. 1, comma 20, lettera g), della legge n. 55 del 2019, poi dall'art. 91, comma 2, decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020, è pari al 20% dell'importo contrattuale.

ART. 16 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti la ditta appaltatrice dovrà costituire un **deposito cauzionale** mediante fidejussione così come previsto dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e dal Decreto 19/1/2018 n. 31.

La cauzione definitiva deve persistere sino all'emissione del certificato di regolare esecuzione dell'opera o all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. Decorso dodici mesi dall'ultimazione dei lavori senza che sia intervenuto alcun provvedimento di collaudo, la cauzione è automaticamente svincolata. La cauzione definitiva garantisce tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, il risarcimento dei danni conseguenti e il rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il diritto ad un'azione di risarcimento per il maggior danno.

Questa stazione appaltante può valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore in forza di qualsiasi norma a tutela e previdenza dei lavoratori. In caso di parziale utilizzo della cauzione per le finalità a cui è preposta, la stazione appaltante si riserva il diritto di richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione.

ART. 17 - POLIZZA CAR

L'appaltatore ha l'obbligo di stipulare una **polizza assicurativa C.A.R.**, ai sensi dell'art. 103 commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., che preveda come assicurati la Stazione appaltante (ovvero il Committente), l'impresa appaltatrice e gli eventuali subappaltatori, nella quale siano previste le seguenti somme assicurate:

SEZIONE 1 - Danni alle cose:

- **somma assicurata per danni a cose per opere ed impianti permanenti e temporanei:** pari al valore di aggiudicazione dell'appalto comprensivi degli oneri della sicurezza e al netto dell'IVA;
- **somma assicurata per opere ed impianti preesistenti:** € 500.000,00;
- **somma assicurata per spese di demolizione e sgombero:** € 100.000,00.

SEZIONE 2 - Responsabilità civile verso terzi: € 500.000,00

ART. 18 – SICUREZZA

DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA DEI CANTIERI

Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri possono essere svolte dal direttore lavori, qualora sia provvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa. Nell'eventualità che il direttore dei lavori non svolga le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, verrà nominato prima della fase di consegna dei lavori dalla Stazione Appaltante almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, che svolga le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori. In particolare nel presente appalto il Coordinatore dei lavori in fase di esecuzione è stato nominato dalla Stazione Appaltante prima della approvazione del progetto a base di gara. In base all'art. 2 c. 3 del D.M. 07/03/2018 n. 49 "Laddove l'incarico di coordinatore per l'esecuzione dei lavori sia stato affidato a un soggetto diverso dal direttore dei lavori nominato, il predetto coordinatore assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia.", ne consegue che le funzioni di controllo del progetto relative alla sicurezza risultano a capo e responsabilità del Coordinatore nominato.

Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori sono applicate secondo le prescrizioni dell'articolo 92, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e comma 2 nel caso.

E' in potere del coordinatore per l'esecuzione dei lavori assumere i provvedimenti di cui all'articolo 92, comma 1, lettera e) ed f), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., che sono comunicati all'Autorità da parte del responsabile del procedimento.

DIRETTORE TECNICO E RESPONSABILE DELLA SICUREZZA DELL'IMPRESA

Prima della stipula del contratto o entro 5 (cinque) giorni dalla consegna degli interventi, quando questo avvenga in pendenza del contratto, l'impresa dovrà trasmettere all'Amministrazione, a mezzo di lettera raccomandata, la nomina del direttore tecnico e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione infortuni, nonché dei responsabili di cantiere del servizio di prevenzione antincendio.

Dette nomine dovranno essere accompagnate dalla dichiarazione incondizionata di accettazione dell'incarico da parte degli interessati. Tale accettazione sarà riportata in calce sulla lettera di nomina.

NORME DI SICUREZZA GENERALI

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro un termine disposto dal Direttore dei lavori o dal RUP e comunque prima della consegna dei lavori, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.

2. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, autonomamente o su richiesta una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

4. Il coordinatore si pronuncia entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, comunque prima dell'inizio dei lavori, nei casi di cui al comma 2.

5. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

6. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, il Coordinatore per la esecuzione ne dà immediata notizia al Responsabile Unico del Procedimento, che entro lo stesso termine di cui al comma 4, si esprime sull'eventuale rifiuto motivato o accoglimento circa le proposte di modifica del piano.

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Coordinatore per la esecuzione (ove nominato) ovvero al Direttore dei lavori, un **piano operativo di sicurezza** per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, commi 1, lettera a),

e gli adempimenti di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. contiene inoltre le notizie di cui all'articolo 18 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera a) e dall'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., e dovrà essere redatto rispettando i contenuti minimi di cui all'allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

I piani verranno valutati per verificare la coerenza con il PSC e/o per verificarne i contenuti minimi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Il piano operativo di sicurezza deve inoltre comprendere, al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività nei cantieri, le modalità attraverso le quali l'impresa prende in carico i contenuti della «Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri», compresa nell'Ordinanza ministeriale del 06/05/2022.

OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95,96 e 97 e agli allegati del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alla relativa normativa nazionale, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

COSTI LEGATI ALLA SICUREZZA

I costi della sicurezza sono relativi alle cautele, agli equipaggiamenti logistici, all'organizzazione del cantiere e alle misure atte a garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza del lavoro, ai sensi del decreto legislativo 81 del 2008 e s.m.i..

Tali costi sono indicati come costi fissi ed invariabili e non assoggettabili a ribasso.

Il pagamento degli oneri sopra evidenziati sarà corrisposto in percentuale in base allo stato di avanzamento dei lavori (ove previsti), ovvero liquidati per l'importo contabilizzabile ad ultimazione dei lavori.

ART. 19 497– COLLAUDO IN CORSO D'OPERA

Non previsto.

ART. 20 – REVISIONE PREZZI

Si applica, ai sensi dell'art. 29 c. 1 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, la revisione dei prezzi prevista dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1.

ART. 21 – PAGAMENTI IN ACCONTO

Nel corso dell'esecuzione dei lavori verranno effettuati a favore dell'appaltatore pagamenti in acconto ogni volta che il suo credito risultante dalla contabilizzazione raggiunga almeno **1/3 dell'importo contrattuale**.

A tal fine il direttore dei lavori redige uno **stato di avanzamento**, nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora.

Entro e non oltre 45 giorni dalla maturazione di ogni stato di avanzamento, il responsabile del procedimento emette apposito certificato di pagamento.

Sull'importo netto dei lavori contabilizzati è operata una ritenuta pari allo 0,50%, a garanzia di eventuali inadempimenti dell'appaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurati, compresa la cassa edile.

Nella contabilizzazione dei lavori si tiene conto soltanto di quelli regolarmente eseguiti.

Il pagamento degli importi dovuti sulla base del certificato verrà effettuato entro e non oltre 30 giorni dalla data di emissione del certificato stesso.

ART. 22 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI – CONTO FINALE

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore informerà per iscritto la Direzione Lavori che procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l'Appaltatore, redigendo, per le opere riscontrate come regolarmente eseguite, apposito verbale in doppio esemplare.

Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto del predetto termine comporterà l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni indicate.

Entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, il direttore dei lavori compila il conto finale e lo trasmette al responsabile del procedimento. Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione in cui vengono riportate le vicende inerenti all'esecuzione dei lavori, allegando la documentazione indicata dall'art. 200, comma 2, del Regolamento generale.

Esaminata la documentazione acquisita, il responsabile del procedimento invita l'appaltatore a prendere cognizione del conto finale e a sottoscriverlo entro un termine non superiore a 30 giorni.

ART. 23 - COLLAUDO O CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 216 comma 16 del D.Lgs 50/2016 e dell'art 237 del D.P.R. 207/2010 il Certificato di Collaudo è sostituito dal **certificato di regolare esecuzione**, emesso dal direttore dei lavori e confermato dal responsabile del procedimento, che **verrà emesso entro e non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori**.

Il decorso del termine previsto per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'appaltatore dal certificato stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie prestate a titolo di cauzione definitiva.

Il pagamento della rata di saldo/certificato di pagamento della rata di saldo verrà effettuato entro e non oltre 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.

POLIZZA RATA DI SALDO

A garanzia del pagamento della rata di saldo, l'impresa appaltatrice dovrà presentare una garanzia bancaria o assicurativa prevista dall'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, dal Decreto 19/1/2018 n. 31 e dall'art. 235 del D.P.R. 207/2010 pari all'importo della rata maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.

Nel caso in cui l'appaltatore non abbia presentato la suddetta garanzia, il termine di 30 giorni decorre dalla presentazione della stessa.

L'efficacia della garanzia:

- a) decorre dalla data di stipula della concessione della rata di saldo;
- b) cessa due anni dopo la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, allorchè è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.

ART. 24 - SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

Le sospensioni e le riprese dei lavori sono regolate dall'art. 107 del codice.

ART. 25 - PROROGHE

L'appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, potrà chiedere, con congruo anticipo rispetto alla data fissata per l'ultimazione dei lavori, proroghe sul termine di ultimazione. La proroga potrà essere concessa dal responsabile del procedimento sentito il direttore dei lavori.

In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all'appaltatore qualora la maggior durata dei lavori sia imputabile alla stazione appaltante.

ART. 26 - APPLICAZIONE DEL CCNL ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore s'impegna e si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

In alternativa, la ditta appaltatrice potrà soddisfare gli oneri ora detti obbligandosi ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori.

Ove non siano stati localmente stipulati i predetti contratti integrativi per le imprese artigiane, questa si obbliga ad applicare il locale contratto integrativo stipulato per i lavoratori dell'industria edile, le clausole di questo prevalendo su eventuali clausole incompatibili del C.C.N.L. dai lavoratori delle imprese edili ed artigiane.

La ditta appaltatrice si obbliga - se impresa edile - ad osservare integralmente gli oneri di contribuzione e di accantonamento inerenti alle Casse Edili ed agli Enti Scuola contemplati dagli accordi collettivi per l'industria edile.

Tali obblighi potranno, in via alternativa, essere soddisfatti mediante contribuzioni ed accantonamenti a favore di Casse Edili ed Enti Scuola Artigiani, se ed in quanto costituiti ed operanti a norma della contrattazione collettiva di categoria.

L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti coi soci. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'Amministrazione prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori.

L'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente all'Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. In caso di inottemperanza dell'appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'appaltante gli notificherà e se del caso notificherà anche all'ufficio del Lavoro competente, l'inadempienza accertata e procederà alla detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'inadempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento alla ditta delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla stazione appaltante né ha titolo a risarcimento di danni.

ART. 27 - ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Saranno a carico dell'appaltatore gli obblighi sotto specificati restando espressamente convenuto che di tutti essi è tenuto conto nello stabilire i prezzi dei lavori:

- 1) L'appaltatore, all'atto della consegna dei lavori, propone alla D.L. un proprio **Direttore di Cantiere** che può essere ricusato dall'Amministrazione in qualsiasi momento. L'Appaltatore medesimo rimane, comunque, responsabile dell'operato del proprio rappresentante - direttore dei lavori. Al rappresentante dell'Impresa compete la responsabilità di ordine civile e penale che, a norma delle vigenti disposizioni, deriva dalla conduzione tecnica ed amministrativa dei lavori. Egli deve essere in possesso dei requisiti di legge ed avere adeguata competenza tecnica e piena conoscenza delle norme che disciplinano il contratto.
- 2) L'esecuzione, a propria cura e spese, in cantiere e/o presso istituti incaricati, di tutti gli esperimenti, **assaggi e controlli** aggiuntivi, rispetto a quelli originali a carico della stazione appaltante, determinati dalla non rispondenza delle lavorazioni oggetto di controllo alle caratteristiche contrattualmente richieste.
- 3) Il calcolo e la Direzione Lavori, qualora necessario, di tutte **le opere in c.a.** a firma di un tecnico laureato ed abilitato al calcolo del cemento armato; l'esame e l'accettazione dei calcoli da parte della Direzione Lavori non esonera l'Impresa che rimane pienamente responsabile della buona riuscita e stabilità dell'opera; deve provvedere inoltre per le opere in cemento armato, alle denunce e alle richieste di licenza d'uso secondo le norme vigenti o quante possano essere rese tali durante l'esecuzione delle opere.
- 4) A procedere, nelle aree che possono essere ritenute a rischio, prima dell'inizio dei lavori, a mezzo di Ditta specializzata ed all'uopo autorizzata, alla bonifica, sia superficiale che profonda in funzione delle opere da realizzarsi, dell'intera zona sulla quale si svolgono i lavori affidati per rintracciare e rimuovere **ordigni ed esplosivi** di qualsiasi specie, in modo che sia assicurata l'incolumità di tutte le persone addette ai lavori, alla loro sorveglianza e alla loro direzione. Pertanto l'Impresa esecutrice sarà responsabile di qualsiasi incidente che potesse verificarsi per incompleta o poco diligente bonifica, rimanendone invece sollevata in tutti i casi l'Amministrazione.
- 5) La fornitura ed il collocamento nella zona dei lavori di apposite **tabelle**, del tipo e delle dimensioni prescritte dalla Stazione Appaltante ed indicanti i lavori di appalto. la fornitura ed installazione di 2 cartelli delle dimensioni, tipo e materiali che saranno prescritti dalla direzione dei lavori, con l'indicazione dell'Ente Appaltante, del Responsabile del Procedimento, del Coordinatore della Sicurezza, del nome dei progettisti, del direttore dei lavori, dell'assistente, del tipo di impianto dei lavori e di quant'altro necessario per definire l'opera, nonché dell'Impresa affidataria e di tutte quelle subappaltatrici o comunque esecutrici a mezzo di noli a caldo o di contratti similari, secondo le prescrizioni che saranno fornite dalla stazione appaltante;
- 6) La fornitura delle negative originali e di tre **copie fotografiche** ovvero i relativi files su supporto magnetico di ciascuna di esse del formato 13 x 18 delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero che sarà indicato dalla D.L., nonché delle opere ultimate. L'Impresa al termine dei lavori deve consegnare alla Direzione dei Lavori gli elaborati tecnici in generale ed in particolare delle opere eseguite, debitamente quotate con misure così come compaiono negli elaborati contabili. Gli **elaborati, su supporti informatici compatibili** con quelli in uso presso il Comune, dovranno rappresentare l'opera compiuta in tutti i sensi costruttivi, sia in planimetria che in elevazione ed in sezione, nonché, trattandosi di opere fognarie, di profili altimetrici quotati riferiti a capisaldi noti ed indicati dalla D.L.;

- 7) L'Impresa è tenuta alla **manutenzione di tutte le opere eseguite** sino alla data del collaudo finale, nonché deve permetterne l'uso appena ultimate anche quando a tutti gli effetti sono ancora in sua consegna.
- 8) L'Appaltatore su ordine della D.L., dovrà permettere l'esecuzione nei cantieri dei lavori affidati ad **altre Imprese** concedendo il deposito del materiale ed attrezzature di dette Imprese, alle quali dovrà prestare le assistenze che venissero ordinate dalla Direzione stessa e che saranno compensate con i prezzi di elenco descrittivo delle categorie di lavoro e forniture.
- 9) Sono pure a carico dell'Impresa il **risarcimento dei danni** di ogni genere ai proprietari i cui immobili, non espropriati dalla Stazione Appaltante, fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori; infatti l'Appaltatore è responsabile della stabilità delle superfici degli scavi, della integrità di strutture, fabbricati e manufatti in genere esistenti in prossimità degli scavi stessi o dei lavori e dovrà di conseguenza, con proprio onere, predisporre ogni cautela atta a garantire la sicurezza delle opere.
- 10) L'Impresa è tenuta a fornire su richiesta della Direzione Lavori, i **certificati di fabbricazione di prova e di collaudo** secondo le norme in vigore e contenute nel presente capitolato, delle tubazioni previste nel presente appalto.
- 11) L'Appaltatore dovrà provvedere con diligenza, a sue cure e spese salvo casi speciali stabiliti di volta in volta dalla Direzione dei Lavori, ad assicurare la **continuità dei corsi di acqua** intersecati o interferenti con i lavori. A tal fine dovranno, se del caso, essere realizzati idonei canali da mantenere convenientemente spurgati, lungo i quali far defluire le acque sino al luogo di smaltimento, evitando in tal modo l'allagamento degli scavi.
- 12) Non appena realizzate le opere, l'Appaltatore dovrà, sempre a sue cure e spese, provvedere con tutta sollecitudine a riattivare l'originario letto del corso d'acqua, eliminando i canali provvisori e ponendo in pristino stato il terreno interessato dagli stessi.
- 13) L'Appaltatore dovrà curare che, per effetto delle opere di convogliamento e smaltimento delle acque, non derivino danni a terzi; in ogni caso egli è tenuto a sollevare la Stazione Appaltante da ogni spesa per compensi che dovessero essere pagati e liti che avessero ad insorgere.
- 14) Dovrà altresì curare l'esaurimento delle acque superficiali, di infiltrazione o sorgive, per qualunque altezza di battente da esse raggiunta, concorrenti nel sedime d'imposta delle opere di cui trattasi, nonché l'esecuzione di opere provvisoriale per lo sfogo e la deviazione preventiva di esse dal sedime medesimo, dalle opere e dalle aree di cantiere.
- 15) La idonea **segnalazione e delimitazione, diurna e notturna, dei lavori ed ingombri** dei lavori sulla sede stradale nel rispetto del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 "Nuovo Codice della Strada" e dal D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento per l'Esecuzione del Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni.
- 16) Le eventuali ed ulteriori variazioni dovranno essere esaminate dalla D.L. ed eseguite secondo le particolari e precise indicazioni della stessa.
- 17) La conservazione e la consegna alla Stazione appaltante degli oggetti di valore intrinseco **archeologico e storico che eventualmente si rinvenissero** durante l'esecuzione dei lavori.
- 18) Lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, macchinari, detriti, montaggio di cantiere, entro il termine fissato dalla D.L.
- 19) L'Impresa non potrà, salvo esplicita autorizzazione scritta dalla D.L., provvedere o autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'Appalto.
- 20) La riparazione a proprie spese dei danni di qualsiasi genere (esclusi quelli di forza maggiore) che si verificassero negli scavi, nei reinterri, alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisoriale,

comprese le piste di cantiere nonché alla riparazione di danni cagionati a cose o beni di proprietà privata durante la esecuzione dei lavori.

21) L'esecuzione di dettagliati rilievi planimetrici lungo i tracciati delle opere da eseguire, con apposizione e conservazione di picchetti posti nel numero giudicato necessario dalla Direzione Lavori in rapporto alla configurazione del terreno, ed i grafici relativi da presentare completi anche delle opere da eseguire (in tre copie) alla Direzione Lavori per l'accettazione.

22) L'Impresa è tenuta inoltre alla ricerca di tutti i sottoservizi presenti nella zona in cui si deve operare, alla conservazione a propria cura e spesa di tutte le opere incontrate durante lo scavo dei cunicoli, quali scolì d'acqua, allacciamenti privati di fognature già esistenti, acquedotto, gas, cavi di energia elettrica, cavi telefonici, cavi di pubblica illuminazione ecc. Ad ulteriore specificazione di quanto sopra detto, sono a carico dell'impresa anche eventuali linee provvisorie per il mantenimento delle utenze private, mentre sono da escludersi unicamente gli interventi per lo spostamento delle linee di sottoservizi ENEL, HERA, TELECOM, SNAM, TELEFONI DI STATO ecc. che verranno realizzati direttamente dagli Enti gestori. Tuttavia l'impresa non potrà addurre richieste di compensi aggiuntivi per danni derivati da interferenze con detti lavori di spostamento linee sottoservizi di cui sopra.

23) Ispezione televisiva di condotte a gravità e manufatti realizzati in opera o prefabbricati;

24) Il rimborso, alla Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici o alla Soprintendenza Archeologica, degli oneri di sorveglianza agli scavi archeologici;

25) Oneri relativi a permessi ed ordinanze per interruzione e/o occupazione di strade pubbliche (istanza a nome dell'impresa);

26) Oneri di istruttoria relativi a Concessioni, Autorizzazioni, ecc., da parte di Enti Pubblici (Consorzio di Bonifica, ANAS, F.S., ecc.), anche se a nome dell'Amministrazione Comunale;

27) L'Appaltatore deve, per tutta la durata dei lavori, e fino al collaudo definitivo o alla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione, osservare e fare osservare le leggi, i regolamenti e tutte le norme esistenti per la protezione dell'ambiente ed il controllo dell'inquinamento, quelle emanate successivamente dalle Autorità competenti o notificate di volta in volta dalla Stazione Appaltante. Detto obbligo si riferisce a qualsiasi fonte di inquinamento (acqua, aria, sottosuolo, scarichi idrici, inquinamento acustico, ecc.) ed è relativo sia alle attività di cantiere, sia durante le fasi di trasporto dei prodotti, fino al collaudo definitivo.